

N. 2561

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

---

Nuove norme in materia di nomina dei componenti  
dei seggi elettorali

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non pretende di dare soluzione al gravissimo problema della disoccupazione, tuttavia, vorrebbe dare un serio segnale per rimuovere palesi ingiustizie che penalizzano migliaia di disoccupati italiani. Premesso che interventi articolati di politica del lavoro necessitano, oltre che della volontà politica di pensarli ed attuarli, di tempi lunghi di realizzazione, si è voluto avanzare una proposta di facile e rapido recepimento e di chiaro sostegno a chi è più svantaggiato.

L'attuale legislazione in materia di conferimento dell'incarico di scrutatore nei seggi elettorali (legge 8 marzo 1989, n. 95) prevede la nomina di un numero di scrutatori pari al numero occorrente per la costituzione di ogni seggio mediante sorteggio da un albo formato da cittadini iscritti nella lista elettorale del comune. Gli ultimi albi sono stati formati nel 1989 e dagli stessi sono stati sorteggiati gli scrutatori in occasione delle diverse consultazioni elettorali. Spesso sono state sorteggiate più volte di seguito le stesse persone che — nel caso siano stati lavoratori dipendenti — hanno usufruito, oltre al compenso loro spettante, anche del permesso retribuito per tutta la durata delle operazioni elettorali.

L'unica forma di aggiornamento degli albi consiste nella previsione di appositi elenchi, istituiti presso gli uffici elettorali di ogni comune, di cui fanno parte coloro che hanno presentato apposita domanda e dai quali si attinge nel caso in cui gli elettori sorteggiati in prima istanza rinuncino alla nomina, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge.

Sono state pertanto istituite «caste di privilegiati» a tempo indeterminato, con l'esclusione di coloro che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età dopo il 1989. In-

fatti, la legge n. 95 del 1989 prevedeva che l'albo degli scrutatori avesse validità quinquennale, mentre la legge 21 marzo 1990, n. 53, ha soppresso il riferimento a tale limite temporale di validità, bloccando di fatto il rinnovo delle iscrizioni all'albo.

I segretari dei seggi elettorali invece sono scelti dai presidenti dei seggi e spesso accade che i beneficiati siano amici o parenti.

Per designare i presidenti di seggio si attinge da elenchi formati e tenuti aggiornati presso le cancellerie delle corti d'appello competenti per territorio.

Il presente disegno di legge si propone di dare priorità ai disoccupati al momento della nomina di scrutatori, segretari e presidenti dei seggi elettorali, previa richiesta degli interessati. Tale modifica offrirebbe non solo un'occasione di guadagno, seppur modesta, per tanti disoccupati, ma potrebbe anche essere un utile strumento per far avvicinare in maniera costruttiva tanti giovani alla vita pubblica e politica.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge non si prevedono oneri aggiuntivi per lo Stato, anzi si evita l'aggravio di spese derivanti dal fatto che non vi sarebbero più permessi retribuiti da assicurare a coloro che, lavoratori dipendenti, vengono oggi incaricati di svolgere le funzioni in oggetto.

Inoltre, la previsione della richiesta da parte degli interessati semplificherebbe l'attuale procedimento di nomina, garantendo comunque la casualità della scelta, sia partendo dalla considerazione secondo cui laddove tale meccanismo è stato adottato vi è stato sempre un numero di domande superiore ai posti da ricoprire, sia prevedendo un sistema di integrazione nella inverosimile ipotesi di un carente numero di richieste.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I componenti delle sezioni elettorali, in occasione delle consultazioni politiche, amministrative e referendarie, sono scelti tra coloro che hanno presentato domanda all'ufficio elettorale del comune di residenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

1. Gli interessati a svolgere le funzioni di scrutatore, segretario e presidente, al fine della presentazione della domanda di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residente nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritto nelle liste di collocamento comunali;
- e) non avere superato il cinquantacinquesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di scrutatore e del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario;
- g) essere in possesso del diploma di laurea per lo svolgimento delle funzioni di presidente.

2. Qualora tra le domande presentate non vi fossero soggetti titolari di diploma di

laurea, la nomina dei presidenti avviene mediante una graduatoria tra i titolari di diploma di scuola media superiore redatta secondo il voto ottenuto all'esame di maturità.

#### Art. 3.

1. L'ufficio elettorale del comune provvede, con scadenza biennale, a predisporre apposite graduatorie in relazione alle domande ricevute.

#### Art. 4.

1. Redatte le graduatorie di cui all'articolo 3, l'ufficio elettorale del comune provvede ad assegnare gli incarichi di scrutatore, di segretario e di presidente mediante sorteggio.

1. Nell'ipotesi di cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, l'ufficio elettorale del comune provvede a coprire i posti vacanti attraverso sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i 18 ed i 55 anni.

2. Ai soggetti nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il settimo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

#### Art. 6.

1. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, i cittadini iscritti nelle graduatorie sono tenuti a darne comunicazione al sindaco entro trenta giorni e comunque prima della successiva consultazione elettorale.